



ENAC

REGOLAMENTO

UAS - IT

Edizione 1 del 04/01/2021



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 2 di 20

STATO DI AGGIORNAMENTO



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 3 di 20

INDICE

Sezione I – Generalità

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Applicabilità
- Art. 3 Scopo
- Art. 4 Fonti normative considerate
- Art. 5 Definizioni e Acronimi

Sezione II - Parte A - Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 2019/947

- Art. 6 Registrazione
- Art. 7 Operazioni sottoposte a dichiarazione
- Art. 8 Immatricolazione

Sezione II – Parte B - Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 2018/1139 art 2 comma 3(a)

- Art. 9 Registrazione
- Art. 10 Operazioni in categoria aperta o specifica con SAIL inferiore a V
- Art. 11 Operazioni sottoposte a dichiarazione
- Art. 12 Immatricolazione
- Art. 13 Aeronavigabilità UAS in operazioni con SAIL maggiore o uguale a V
- Art. 14 Certificazione acustica
- Art. 15 Autorizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V
- Art. 16 Organizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V
- Art. 17 Manutenzione del UAS nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

Sezione III – Disposizioni per il pilotaggio degli UAV

- Art. 18 Attestato di Pilota Categoria OPEN A1-A3
- Art. 19 Attestato di Pilota Categoria OPEN A2
- Art. 20 Certificazione di Competenza per Operazioni con SAIL inferiore a V
- Art. 21 Certificazione di Competenza per Operazioni con SAIL uguale o superiore a V
- Art. 22 Centri di Addestramento (Recognized Entities)
- Art. 23 Pianificazione del volo

Sezione IV – Disposizioni generali per gli UAS

- Art. 24 Sorveglianza
- Art. 25 Comunicazione di eventi e indagini
- Art. 26 Sanzioni per inosservanza del Regolamento
- Art. 27 Assicurazione
- Art. 28 Security
- Art. 29 Protezione dei dati e privacy



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 4 di 20

Sezione V - Disposizioni finali

Art. 30 Tariffe

Art. 31 Decorrenza



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 5 di 20

SEZIONE I

Generalità

Art. 1

Premessa

1. Dal 31 dicembre 2020 diventano applicabili il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni. Di seguito il richiamo al Regolamento (UE) n. 2019/947 deve intendersi esteso a tutte le successive modificazioni e/o revisioni emesse dalla Commissione. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro.

Art. 2

Applicabilità

1. Il presente Regolamento si applica alle norme e procedure per l'esercizio degli UAS:
 - a) che ricadono nell'applicabilità del Regolamento (UE) 2019/947.
 - b) agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione.

Art. 3

Scopo

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di:
 - a) completare il quadro giuridico del Regolamento (UE) n. 2019/947 per le parti per cui tale Regolamento rimanda a disposizioni nazionali;
 - b) definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 6 di 20

le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione.

Art.4

Fonti normative considerate

- Codice della Navigazione;
- Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio - “Regolamento Basico”;
- Regolamento (UE) n. 2019/947 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio
- Regolamento (UE) n. 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
- Regolamento (UE) n. 2012/923 Standardised European Rules of the Air – SERA;
- Regolamento ENAC “Regole dell'Aria Italia”;
- Regolamento Tecnico dell'ENAC;
- Regolamento ENAC “Servizi di Traffico Aereo”;
- Direttiva 2009/48/CE (cd. Direttiva Giocattoli)
- Regolamento (UE) n. 2014/376 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile
- Regolamento (UE) n. 2015/1018 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati
- Regolamento (UE) n. 2010/996 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

Art. 5

Definizioni e Acronimi

1. Le definizioni applicabili al presente Regolamento sono quelle riportate nei Regolamenti (UE) n. 2019/947 e n. 2019/945 incluse le relative AMC, GM e in aggiunta:
 - **Codice identificativo QR:** codice digitale a matrice stampabile da applicare sull'UAV e sulla Ground Control Station ai fini dell'identificazione.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 7 di 20

- **D-Flight:** portale dedicato agli operatori UAS per la fornitura dei servizi di registrazione, di dichiarazione, di geo-consapevolezza, di identificazione a distanza e di pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche.
Link: https://www.d-flight.it/new_portal/

2. Acronimi

ANSV	Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight
EASA	European Aviation Safety Agency (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea)
SAIL	Specific Assurance and Integrity Level
UAS	Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto
UAV	Aeromobile a pilotaggio remoto
VLOS	Visual Line of Sight



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 8 di 20

Sezione II – Parte A

Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 947/2019

Art. 6

Registrazione

1. Ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento Basico N. 1139/2018, gli operatori di UAV hanno l'obbligo di registrarsi, anche ai fini dell'identificazione e dell'imputazione delle responsabilità civili e penali, sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull'UAV.

Art. 7

Operazioni sottoposte a dichiarazione

1. Le dichiarazioni rese nei casi previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2019/947 devono essere presentate dall'operatore, prima di iniziare le operazioni, unicamente utilizzando il portale D-Flight. Prima di iniziare le operazioni l'operatore deve accertarsi dell'avvenuto esito positivo della procedura di cui all'articolo 6.
2. Fino al 2 dicembre 2021, le dichiarazioni possono essere rese in accordo agli scenari standard pubblicati dall'ENAC.

Art. 8

Immatricolazione

1. Gli UAS il cui progetto è soggetto a certificazione devono essere immatricolati nel Registro UAS messo a disposizione dall'ENAC, con l'apposizione di marche di registrazione dedicate; le medesime marche devono essere altresì apposte sulla stazione di controllo a terra.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 9 di 20

SEZIONE II - Parte B

Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 2018/1139 art. 2 comma 3(a)

Art. 9

Registrazione

1. Gli operatori di UAV nel caso di svolgimento di operazioni in categoria aperta oppure in categoria specifica con SAIL inferiore a V hanno l'obbligo di registrarsi sul portale D-Flight nella sezione a loro dedicata e di apporre il codice identificativo QR sull'UAV.

Art. 10

Operazioni in categoria aperta o specifica con SAIL inferiore a V

1. Alle operazioni in categoria aperta si applicano i requisiti del Regolamento (UE) 2019/947.
2. Alle operazioni in categoria specifica con SAIL inferiore V si applicano i requisiti del Regolamento (UE) 2019/947.

Art. 11

Operazioni sottoposte a dichiarazione

1. Alle operazioni sottoposte a dichiarazione si applicano i requisiti del Regolamento (UE) 2019/947. Le dichiarazioni devono essere presentate dall'operatore, prima di iniziare le operazioni, unicamente utilizzando il portale D-Flight.
2. Prima di iniziare le operazioni l'operatore deve accertarsi dell'avvenuto esito positivo della procedura di cui al comma 1.
3. Le dichiarazioni possono essere rese in accordo agli scenari standard resi pubblici dall'ENAC o dall'EASA.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 10 di 20

Art. 12

Immatricolazione

1. Gli UAS utilizzati in operazioni con SAIL maggiore o uguale a V devono essere immatricolati mediante iscrizione nel Registro degli UAS messo a disposizione dall'ENAC, con l'apposizione di marche di registrazione dedicate; le medesime marche devono essere altresì apposte sulla stazione di controllo a terra.
2. La richiesta di immatricolazione deve essere presentata dal proprietario del UAS in accordo alle procedure stabilite dall'ENAC.

Art. 13

Aeronavigabilità UAS in operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

1. L'abilitazione alla navigazione nel caso di UAS in operazioni con SAIL maggiore o uguale a V è attestata dal rilascio di un Permesso di Volo all'UAS.
2. Il Permesso di Volo specifica le condizioni e/o limitazioni nell'ambito delle quali devono essere condotte le operazioni, esse includono anche le applicabili limitazioni riguardanti le tipologie delle aree di operazioni.
3. Per ottenere il Permesso di Volo, il richiedente deve presentare domanda all'ENAC fornendo un'analisi del rischio, basata sul SORA richiamato dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 2019/947, atta a dimostrare che l'operazione che intende svolgere garantisca un accettabile livello di sicurezza. Dalle risultanze dell'analisi del rischio viene identificata la documentazione necessaria per dimostrare la capacità del sistema a svolgere le operazioni in sicurezza. Il Permesso di Volo è rilasciato dall'ENAC al termine positivo degli accertamenti necessari a verificare che le operazioni previste possono essere condotte con un livello di sicurezza adeguato. Il Permesso di Volo ha validità massima di tre anni. Qualora sussistano le condizioni e su specifica richiesta, l'ENAC può rinnovare o rilasciare un nuovo Permesso di Volo a un determinato UAS. Il Permesso di Volo decade di validità qualora le limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate, nel caso di modifiche al sistema non



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 11 di 20

preventivamente approvate dall'ENAC o di inottemperanza ai requisiti applicabili del presente Regolamento.

Art. 14

Certificazione acustica

1. Non è previsto il rilascio del Certificato Acustico.

Art. 15

Autorizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

1. Per poter effettuare operazioni con SAIL maggiore o uguale a V l'operatore dell'UAS deve ottenere l'autorizzazione dell'ENAC, dimostrando di possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 16 e 17

Art. 16

Organizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve dimostrare di:
 - a) disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all'attività che intende effettuare e alla consistenza e tipologia della flotta. I piloti impiegati dall'operatore devono avere qualificazioni richieste per condurre l'attività prevista;
 - b) avere nominato un Responsabile Tecnico per la gestione delle operazioni, dell'aeronavigabilità e dell'addestramento;
 - c) disporre di UAS in possesso di Permesso di Volo ed equipaggiati, nella configurazione prevista per lo svolgimento delle operazioni richieste;
 - d) disporre di piloti con qualificazioni adeguate al tipo di UAS da impiegare;
 - e) avere predisposto il "Manuale delle Operazioni", contenente le istruzioni o procedure necessarie per la gestione delle operazioni in condizioni normali e di emergenza,



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 12 di 20

dell'aeronavigabilità e dell'addestramento e renderlo disponibile a tutto il personale coinvolto nelle attività;

- f) essere in grado di condurre le operazioni in accordo alle limitazioni e condizioni previsti per la richiesta dell'autorizzazione.

Art. 17

Manutenzione del UAS nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

1. L'operatore dell'UAS deve stabilire, sulla base delle istruzioni del costruttore, integrandole come necessario in base alla tipologia delle operazioni, un programma di manutenzione adeguato per assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità del sistema.
2. L'operatore si deve dotare di un sistema di registrazione dei dati inerenti alle ore di volo, eventi significativi per la sicurezza, manutenzioni e sostituzione componenti.
3. La manutenzione ordinaria può essere effettuata dall'operatore dopo aver frequentato idoneo corso per la manutenzione presso il costruttore o altre organizzazioni da questo autorizzate.
4. Il costruttore o altra organizzazione da questi riconosciuta, è autorizzato ad effettuare le operazioni di manutenzione dei propri UAS.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 13 di 20

SEZIONE III

Disposizioni per il pilotaggio degli UAV

Art. 18

Attestato di Pilota Categoria OPEN A1-A3

1. Per la conduzione di UAV di massa operativa al decollo minore di 25 kg per Operazioni in categoria OPEN A1-A3 in condizioni VLOS è necessario il possesso di un Attestato di Pilota, rilasciata a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto sul portale web dedicato dell'ENAC.

Art. 19

Attestato di Pilota Categoria OPEN A2

1. Per la conduzione di UAV per Operazioni in categoria OPEN A2 in condizioni VLOS è necessario:
 - a) Essere in possesso dell'*Attestato di Pilota Categoria OPEN A1-A3*, rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online di cui all'articolo 21;
 - b) Aver completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria OPEN A3;
 - c) Aver dichiarato il completamento dell'addestramento pratico autonomo di cui alla lettera b)
 - d) Aver superato un esame teorico addizionale di almeno 30 domande a risposta multipla presso un Centro di Addestramento autorizzato (Recognized Entity) sulle seguenti materie:
 - Meteorologia
 - Prestazioni di volo e pianificazione
 - Mitigazioni tecnico-operative e gestione del rischio

L'esame teorico si ritiene superato se il candidato risponde correttamente ad almeno il 75% del punteggio massimo raggiungibile.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 14 di 20

I piloti che hanno conseguito l'attestato di Pilota Remoto per operazioni specializzate critiche (CRO) prima della data di applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/947, sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard pubblicati dall'ENAC fino al termine della loro validità.

Art. 20

Certificazione di Competenza per Operazioni con SAIL inferiore a V

1. Per la conduzione di UAV per Operazioni con SAIL inferiore a V è necessario:
 - a) il possesso dell'Attestato di Pilota di UAS per Operazioni in Categoria OPEN A2 in condizioni VLOS rilasciato a seguito del completamento del corso di formazione di cui all'articolo 22
 - b) il completamento di un apposito corso di formazione presso un Centro di Addestramento autorizzato (Recognized Entity) al fine di verificare il possesso delle competenze di cui all'Art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2019/947.
2. Il possesso di una Licenza di pilota CPL o superiore soddisfa i requisiti relativi alle conoscenze aeronautiche di base. Ulteriori crediti possono essere attribuiti in ragione dei programmi di formazione di cui al precedente comma b. sulla base dei singoli casi.
3. I piloti che hanno conseguito l'Attestato di Pilota APR per operazioni specializzate critiche (CRO) prima della data di applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/947, sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard pubblicati dall'ENAC fino al termine della loro validità.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 15 di 20

Art. 21

Certificazione di Competenza per Operazioni con SAIL uguale o superiore a V

1. Per la conduzione di UAV in operazioni con SAIL uguale o superiore a V, l'ENAC stabilisce caso per caso i requisiti applicabili ai piloti.
2. I programmi ed i requisiti di formazione ed addestramento per i casi non direttamente previsti in questo regolamento sono stabiliti dall'ENAC sulla base dei singoli casi.

Art. 22

Centri di Addestramento (Recognized Entities)

1. I Centri di Addestramento approvati dall'ENAC sono riconosciuti per fornire sia la formazione teorica che l'addestramento pratico (Recognized Entities). Essi devono essere dotati di idonea organizzazione e disporre di adeguate procedure, materiale didattico e mezzi per l'addestramento, uno o più Istruttori e almeno un Esaminatore, riconosciuto dall'ENAC, per la conduzione di prove pratiche finalizzate al rilascio ed al rinnovo delle Certificazioni di Competenza di pilota UAS.
2. L'ENAC approva il Centro di Addestramento sulla base degli accertamenti sulla organizzazione del Centro e sulla capacità di erogare l'intera formazione del pilota, sulle procedure, sul materiale di formazione e sulla qualificazione del personale, Istruttore ed Esaminatore.
3. Il Centro di Addestramento autorizzato al rilascio notifica all'ENAC l'emissione dell'Attestato di Pilota entro 7 giorni. La notifica è effettuata esclusivamente per via informatica nel sito web dell'Ente (www.enac.gov.it) inserendo i dati richiesti dalla procedura. Con le stesse procedure notifica il rinnovo degli Attestati.
4. I Centri di Addestramento potranno fornire, a seguito di specifica richiesta del Candidato, un corso dedicato al conseguimento dell'Attestato di Pilota Categoria OPEN A2 la cui parte teorica, di almeno 10 ore di insegnamento, comprende delle lezioni relative alle conoscenze professionali di condotta dell'UAS in operazioni A2, ivi inclusa la conoscenza delle procedure amministrative e, in particolare, alla preparazione delle missioni operative. È consentita la



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 16 di 20

frequenza da parte del pilota di un corso teorico “distance learning” non superiore al 70% delle ore previste.

5. Sempre ed esclusivamente su richiesta del candidato, i Centri di Addestramento potranno fornire un corso pratico di volo consistente in almeno 4 ore di addestramento, articolate su specifici scenari addestrativi. Al termine di questo percorso formativo il pilota sostiene uno “skill test” con un Esaminatore UAS. Si evidenzia che le ore di volo di addestramento pratico devono intendersi dedicate al singolo allievo e conteggiate dalla messa in moto allo spegnimento dell’UAS. Al superamento del corso pratico il C.A. dovrà redigere una relazione di valutazione che potrà essere utilizzata dall’interessato in luogo della “dichiarazione di completamento dell’addestramento pratico autonomo” prevista dal Regolamento (UE) n. 2019/947 - UAS.OPEN.030 “Operazioni UAS nella sottocategoria A2” lettera 2) c).
6. Ai Centri di Addestramento autorizzati (Recognized Entities) che avranno ricevuto da ENAC la necessaria certificazione (e.g. BVLOS) è consentita l’erogazione di corsi per l’acquisizione delle competenze di cui all’Art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2019/947.

Art. 23

Pianificazione del volo

1. Il pilota deve effettuare la pianificazione del volo sul sito D-Flight nel caso di operazione oltre la distanza di visibilità (BVLOS) nelle modalità stabilite dall’ENAC.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 17 di 20

SEZIONE IV

Disposizioni generali per gli UAS

Art. 24

Sorveglianza

1. Gli operatori che svolgono l'attività sulla base di dichiarazione rilasciata sul sito D-Flight o con autorizzazione rilasciata dall'ENAC, i detentori di certificato di operatore di UAS leggero («LUC»), le associazioni di aeromodellismo riconosciute si devono rendere disponibili all'ENAC a verifiche sulle effettive modalità con cui sono condotte tali attività.

Art. 25

Comunicazione di eventi ed indagini

1. L'operatore, il costruttore, l'organizzazione di progetto, il pilota di UAS secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all'ENAC, entro le 72 ore dall'evento e in accordo al Regolamento (UE) n. 2014/376, gli eventi di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le procedure stabilite dall'Ente. In accordo al Regolamento (UE) n. 2010/996, nel caso di incidente o inconveniente grave vige l'obbligo di informare entro 60 minuti l'ANSV con le modalità da essa previste.
2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l'ENAC, al fine di svolgere le verifiche di competenza può accedere senza restrizioni al UAS, ai dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o utilizzata dai soggetti di cui al comma 1).

Art. 26

Sanzioni per inosservanza del Regolamento

1. La violazione del presente Regolamento e delle norme comunitarie richiamate implica l'applicazione delle disposizioni penali e disciplinari previste dal Libro II, parte III del codice della navigazione, nonché quelle previste dal D.Lgs. 173/2014 e dal Regolamento ENAC



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 18 di 20

"Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 2010/255".

2. Le sanzioni amministrative saranno applicate in conformità delle previsioni della L. 689/81 mentre i provvedimenti di sospensione o revoca saranno adottati in conformità delle previsioni della L. 241/90.

Art. 27

Assicurazione

1. Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In conformità dell'art. 743 del Codice della Navigazione anche agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica l'art. 1015 del Codice della Navigazione.
2. Le associazioni di aeromodellismo, laddove riconosciute in accordo all'art.16 del Regolamento (UE) 2019/947, possono utilizzare polizze cumulative, a copertura dei danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare, nel rispetto dei massimali minimi sopra indicati.

Art. 28

Security

1. L'operatore deve adottare misure adeguate a protezione dell'UAS per prevenire durante le operazioni gli atti illeciti e le interferenze volontarie del *radio link*.
2. L'operatore deve stabilire le procedure per impedire l'accesso del personale non autorizzato nell'area delle operazioni, in particolare alla stazione di controllo, e nell'area dello stivaggio del sistema.
3. I dati notificati all'ENAC dai Centri di Addestramento di cui all'articolo 22 comma 3 del presente Regolamento sono resi accessibili alle Autorità di Pubblica Sicurezza.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 19 di 20

4. Gli operatori degli UAS sono responsabili di verificare l'esistenza di eventuali disposizioni di restrizione emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni.
5. Gli operatori degli UAS che intendano effettuare operazioni su aree per le quali è stato disposto il divieto di sorvolo ai sensi dell'art. 793 del Codice della Navigazione devono acquisire una espressa autorizzazione dell'ENAC sentito il proprietario/gestore o responsabile del sito/infrastruttura.

Art. 29

Protezione dei dati e privacy

1. Laddove le operazioni svolte attraverso UAS possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5(1)(c) del predetto Regolamento.



Regolamento

UAS - IT

Ed. 1

pag. 20 di 20

SEZIONE V

Disposizioni finali

Art. 30

Tariffe

1. Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto contenuto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento delle Tariffe dell'ENAC in vigore.

Art. 31

Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2020. Alla stessa data è abrogato il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Edizione 3 Emendamento 1 del 14 luglio 2020.